

ACCORDO QUADRO

TRA

Politecnico di Milano (nel seguito denominato “Polimi”), con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 , Codice Fiscale 80057930150 e partita IVA 04376620151, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Ferruccio Resta, nato a Bergamo il 29/08/1968, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico

E

Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito denominata “DGTCSI”), con sede legale in Roma, Viale America, n. 201, Codice Fiscale 80230390587 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Eva Spina, nata a Cosenza (CS) il 15.04.1969 domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Generale,

PREMESSO CHE

- la Direzione Generale delle Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (di seguito denominata DGTCSI) svolge studi, e ricerche scientifiche connesse ai fini istituzionali, finalizzati ad agevolare lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie delle comunicazioni e dell’informazione, in particolare, nell’ambito delle reti di nuova generazione, della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni e della qualità dei servizi di comunicazione elettronica; coordina programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati nel settore; svolge attività di formazione e aggiornamento professionale nel campo delle comunicazioni e dell’informatica; effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnico-scientifica e tecnico-economica, avvalendosi di laboratori dotati di sofisticata strumentazione;

- Polimi è un’istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che ha per fine primario l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l’organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti nel campo dell’architettura, del design, dell’ingegneria e degli altri ambiti della cultura politecnica promossi dall’Ateneo;

- Polimi, visto il D.P.R. n.382 dell'11/07/1980, artt. 27, 66 e 92 e visto il vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi di Polimi emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;
- Polimi possiede competenze scientifiche di eccellenza, riconosciute in ambito nazionale ed internazionale che lo pone ai più alti livelli per affrontare le tematiche di interesse, di ricerca e di studio;
- Polimi è organizzato in Dipartimenti e altre Strutture. I Dipartimenti sono le strutture di Ateneo in cui si valorizzano e coordinano le risorse umane per le attività di ricerca e didattica. I Dipartimenti svolgono attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonché attività di trasferimento tecnologico, prova e certificazione;
- le Parti nell'ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate, con questo nuovo Accordo, a rinnovare il rapporto di reciproca e continuativa collaborazione precedentemente avviato e volto alla attivazione di iniziative congiunte di ricerca e formazione in settori di comune interesse;
- con il presente Accordo quadro le Parti intendono definire i principi generali e gli aspetti regolamentari della loro collaborazione, lasciando a successivi atti esecutivi l'individuazione delle singole iniziative.

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 Oggetto

Con il presente Accordo le Parti, nell'ambito delle attività di propria competenza, si rendono disponibili a collaborare per quanto riguarda:

- progetti di ricerca e di sviluppo di interesse prioritario comune;
- valutazione di ipotesi di partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
- promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- attività di formazione e di aggiornamento professionale tecnica, scientifica e manageriale nel campo delle comunicazioni e dell'informatica;
- favorire l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse;
- ogni altra attività di competenza delle Parti per la quale la collaborazione è ritenuta proficua.

Le singole iniziative/attività e le modalità operative per la realizzazione delle relative iniziative/attività saranno definite e formalizzate con specifiche Convenzioni attuative nelle quali dovranno essere indicati:

- ✓ - gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività/iniziative svolte in collaborazione;
- ✓ - le modalità di esecuzione e la durata delle attività/iniziative;
- ✓ - il personale coinvolto;
- ✓ - gli oneri economici e gli eventuali contributi regionali, nazionali, europei e internazionali;
- ✓ - l'individuazione delle Strutture delle Parti coinvolte nelle attività/iniziative ;
- ✓ - il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;
- ✓ - le disposizioni specifiche in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- ✓ - i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi;
- ✓ - quant'altro necessario.

Le convenzioni attuative vengono stipulate nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

ART. 3

Disciplina dei rapporti tra le Parti

I rapporti specifici tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;

- nelle specifiche Convenzioni attuative, di cui all'Art. 2, stipulate in esecuzione dello stesso Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le relative attività oggetto del presente Accordo.

ART. 4

Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate nell'ambito del presente Accordo e delle attività di cui alle Convenzioni attuative di cui all'Art.2.

ART. 5

Borse di studio, stage e tirocini formativi

Nell'ambito delle attività di cui all'Art.2, DGTCSI e Polimi possono concordare, con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni attuative, l'erogazione di borse di studio e di dottorato di ricerca, anche all'interno di progetti di ricerca, in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse.

Le Convenzioni attuative sono preventivamente sottoposte agli Organi competenti delle Parti.

In nessun caso, le attività inerenti borse di studio e di dottorato di ricerca possono fare sorgere diritti a rapporti di lavoro, né con Polimi né con DGTCSI.

Potranno inoltre essere attivati stage e tirocini di formazione ed orientamento, regolati secondo la normativa vigente e disciplinati con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni e la definizione di relativi Progetti formativi.

ART. 6

Comitato di Gestione

Al fine, tra l'altro, di individuare le attività/iniziative del presente Accordo quadro verrà costituito un Comitato di gestione composto da:

- il Rettore o suo delegato con funzione di coordinatore;
- due membri di Polimi designati dal Rettore;
- il Direttore Generale della DGTCSI o suo delegato;
- due membri designati dal Direttore Generale della DGTCSI.

Il Comitato di gestione provvederà in fase di insediamento ad elaborare la lista dei Dipartimenti universitari di Polimi interessati allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, ciascuno con un proprio referente.

ART. 7

Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

La titolarità dei diritti derivanti dalla registrazione e dalla conseguente diffusione dei risultati delle attività scientifiche e di eventuali brevetti industriali, connessi alle iniziative oggetto del presente Accordo, sarà disciplinata nei singoli specifici accordi conclusi dalle Parti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e secondo il principio secondo cui la titolarità appartiene alla Parte o alle Parti che hanno contribuito alla realizzazione di detti risultati.

I risultati degli studi oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo alla collaborazione in oggetto.

ART. 8

Oneri economici

Il presente Accordo non comporta per entrambe le Parti oneri di spesa in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito nell'ambito delle proprie attività e finalità istituzionali, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati nelle apposite Convenzioni attuative specifiche di cui al precedente Art.2, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri finanziari di cui al successivo Art. 19..

ART. 9

Organizzazione del lavoro

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Parte. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile struttura ai fini della sicurezza.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

.

ART. 10 Responsabilità

Ogni Parte esonera la controparte da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e delle relative Convenzioni attuative, di cui all'Art.2, causati dal proprio personale.

ART. 11 Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati e documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico, espressamente indicati come confidenziali, a non divulgarli a terzi senza esplicita autorizzazione e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte. Tali obblighi rimarranno in vigore fino a tre anni dopo la conclusione del presente Accordo.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante

l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze. Le Parti concordano inoltre sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dalla relativa Convenzione attuativa.

Fermo restando l'efficacia della presente clausola nei contratti specifici nei termini qui determinati, le Parti si impegnano, comunque, a richiamare la medesima in tutte le Convenzione attuative derivanti dal presente Accordo.

ART. 12

Divieto di citare le Parti a scopi pubblicitari

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di Polimi per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di Polimi.

ART. 13

Trattamento dei dati

Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'Art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è DGTCSI come sopra individuato, denominato e domiciliato. Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto:

privacy@polimi.it e i Responsabili Gestionali di Dipartimento e di Polo sono, ai fini amministrativi del presente Accordo, qualificati come i responsabili interni (Designati).

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

ART. 14

Durata

Il presente Accordo ha una durata pari a quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'Accordo può essere rinnovato (per un pari periodo) previa comunicazione scritta tra le Parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi competenti in merito alle attività svolte.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a novanta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle Convenzioni attuative devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso Accordo scritto tra le Parti.

ART. 15

Modifiche all'Accordo

Qualsiasi richiesta di modifica ai contenuti dell'Accordo sarà soggetta alla preventiva approvazione da parte dei rispettivi Organi competenti.

ART. 16

Divieto di cessione

Il presente Accordo non può essere ceduto né totalmente, né parzialmente, a pena di nullità.

Art. 17

Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, questo può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

In ogni caso le iniziative/attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo le Convenzioni attuative specifiche stipulate.

ART. 18
Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, risoluzione, interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 19
Bollo e registrazione

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura di Polimi, titolare dell'autorizzazione Min. n. 392144/92 del 20/04/1993 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 4 Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131.

Data dell'ultima firma digitale

Per il Politecnico di Milano

Il Magnifico Rettore
Prof. Ferruccio Resta

Per la Direzione Generale per le Tecnologie
delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - ISCTI
Il Direttore Generale
Dott.ssa Eva Spina